CAMERA DEI DEPUTATI N. **1493**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NICCOLINI

Norme in favore delle produzioni cinematografiche, televisive e teatrali indipendenti

Presentata il 12 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I settori della produzione cinematografica, televisiva e teatrale stanno attraversando un momento di grave crisi; ciò in particolare per quanto riguarda le cosiddette « produzioni indipendenti » (realizzate cioè da *produttori puri*, che non dispongono dei canali di distribuzione).

Le ragioni della crisi sono molteplici: non solo la concorrenza delle produzioni straniere, ma anche la mancanza di un adeguato quadro normativo e di serie opportunità di investimento da parte del mondo imprenditoriale.

Diverso impulso potrebbero, invece, avere tali settori se la realizzazione di produzioni indipendenti venisse aperta agli investimenti di operatori economici, non disponibili, « né in grado » di agire in prima persona, ma certamente disposti, con le opportune garanzie, a finanziare produzioni indipendenti promosse ed attuate da operatori qualificati.

Nasce così l'idea delle *Company of art*, entità-progetto, promosse su iniziativa dei maggiori concessionari nazionali per l'emittenza televisiva (o delle rispettive concessionarie di pubblicità), finanziate attraverso l'apporto di capitali da parte di imprese estranee al mondo dello spettacolo, aventi come obiettivo la realizzazione (attraverso produttori indipendenti) di produzioni cinematografiche, televisive e teatrali.

Con la presente proposta si vengono a realizzare specifici vantaggi molto rilevanti. Invero, viene dato impulso all'industria italiana dello spettacolo, valorizzando così la nostra cultura con la realizzazione di produzioni di elevato livello qualitativo destinate ad essere rappresentate anche all'estero; viene garantito il necessario sbocco commerciale, grazie all'iniziativa dei mag-

giori concessionari televisivi italiani; viene favorito l'apporto di risorse finanziarie da parte di imprese, il cui investimento viene garantito non solo dalla presenza di operatori qualificati (le concessionarie televisive e i produttori indipendenti), ma anche di un assetto normativo certo.

La presente proposta di legge è appunto orientata a favorire la realizzazione delle *Company of art*, mediante la predisposizione di un quadro normativo di riferimento (comunque ispirato a criteri non dirigistici) e di limitate agevolazioni fiscali tendenti a incentivare l'investimento, da parte di operatori economici « terzi » rispetto al settore qui in oggetto, nelle *Company of art*.

Esposizione dell'articolato.

L'articolo 1 contiene disposizioni di agevolazioni fiscali tendenti a favorire l'investimento nei settori delle produzioni indipendenti. Il modello seguito è quello, collaudato, della cosiddetta « legge Tremonti ».

Gli investimenti agevolati sono quelli realizzati mediante la sottoscrizione di quote di società di capitali costituite per la realizzazione di produzioni indipendenti, ovvero l'apporto in associazioni in partecipazioni aventi il medesimo scopo.

Soggetti promotori di tali iniziative possono essere le società titolari di concessioni televisive nazionali, aventi una raccolta pubblicitaria superiore a 500 miliardi di lire, ovvero le rispettive concessionarie di pubblicità.

Ai soggetti promotori (così come anche agli operatori professionali del settore cine-televisivo e teatrale) non compete comunque (come disposto nell'articolo 2) alcuna agevolazione; le disposizioni della presente proposta di legge – come premesso – sono infatti orientate a favorire l'investimento nelle produzioni indipendenti da parte di imprese operanti in altri settori.

Il comma 4 dell'articolo 1 contiene disposizioni antielusive tendenti ad evitare la fruizione abusiva delle agevolazioni fiscali, che perciò sono riconosciute a condizione che la produzione venga effettivamente realizzata (ovvero non prima di cinque anni per evidenti ragioni di certezza giuridica).

L'articolo 3 contiene la previsione di una aliquota IVA ridotta per gli acquisti effettuati per la realizzazione delle produzioni di cui alla presente proposta di legge, ferma restando l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria sulle prestazioni rese dalle *Company of art*. Il minor introito per l'IVA sugli acquisti sarà quindi, compensato dall'imposta che sarà addebitata da queste ultime ai propri committenti per la rappresentazione delle produzioni realizzate.

L'articolo 4 prevede un limite quantitativo agli investimenti agevolati; ciò in specie allo scopo di limitare gli effetti negativi sul bilancio statale (effetti che saranno comunque compensati dal rilevante impulso in tal modo dato al particolare settore).

L'articolo 5 prevede l'individuazione per ciascuna produzione di un responsabile di progetto (configurato in posizione autonoma), che dovrà rispondere nei confronti degli enti investitori, garantendo la corretta attuazione del progetto stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il 50 per cento del volume degli investimenti fatti nel settore delle produzioni cinematografiche, televisive e teatrali indipendenti è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa.

2. Costituisce investimento agevolato, ai sensi della presente legge, la sottoscrizione o l'acquisto di partecipazioni in società di capitali costituite su iniziativa di soggetti titolari di concessioni nazionali per l'emittenza radiofonica e televisiva ovvero delle rispettive società concessionarie di pubblicità esclusiva, aventi una raccolta pubblicitaria superiore a 500 miliardi di lire l'anno. Costituisce, inoltre, investimento agevolato l'apporto in associazioni in partecipazione promosse dai medesimi soggetti in veste di associanti.

3. Le società di capitali e le associazioni in partecipazione di cui al comma 2 devono avere come scopo esclusivo la realizzazione di una o più produzioni cinematografiche, televisive o teatrali proposte da produttori indipendenti e destinate alla distribuzione sui mercati nazionali ed internazionali.

4. Il costo delle partecipazioni sottoscritte ai sensi del comma 2 si considera fiscalmente riconosciuto a condizione che la produzione, per la cui realizzazione è stata costituita la società, sia effettivamente realizzata ed immessa sul mercato e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sottoscrizione. Alla medesima condizione è subordinata la detassazione, in caso di restituzione, o il riconoscimento della eventuale perdita degli apporti nelle associazioni in partecipazione di cui al medesimo comma 2.

Art. 2.

1. Le disposizioni agevolative di cui alla presente legge non si applicano alle imprese operanti nel settore cinematografico e radiotelevisivo, alle società che controllano, direttamente od indirettamente, imprese operanti in tali settori, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, da società operanti in tali settori, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, da una società che controlla, direttamente od indirettamente, imprese operanti in tali settori.

ART. 3.

1. Sugli acquisti, le forniture e le prestazioni fatte alle società e dalle associazioni in partecipazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, per la realizzazione delle produzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'IVA si applica con l'aliquota del 10 per cento.

ART. 4.

1. Gli investimenti di cui alla presente legge promossi dai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1, non possono superare in ciascun anno la somma di lire 50 miliardi per ciascun titolare di concessioni nazionali per l'emittenza radiofonica e televisiva.

ART. 5.

1. Per ciascuna produzione di cui alla presente legge sono designati dalle società o dalle associazioni in partecipazione di cui all'articolo 2 uno o più soggetti, responsabili nei confronti degli investitori della corretta realizzazione del progetto, ed autonomi rispetto alle singole emittenti radiotelevisive impegnate nella relativa produzione.

Art. 6.

1. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni ivi stabilite.

2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e sulla realizzazione delle produzioni compete all'organo di governo competente in materia di spettacolo.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1493
Lire 500